



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO

per il

CONFERIMENTO

di

INCARICHI

di

PATROCINIO LEGALE

e

RAPPRESENTANZA in GIUDIZIO

(Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26 giugno 2009)

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto comunale, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Amministrazione agli Avvocati esterni all'Ente;
2. I fini cui è ispirato il presente Regolamento sono: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

Art. 2 – Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi

1. E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni.
2. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

Art. 3 – Albo degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa comunale o in sua assenza al Segretario Comunale dell'Ente.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
 - a)-Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 - b)-Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
 - c)-Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.
 - d)-Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
3. L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula.
4. L'iscrizione è soggetta a revisione biennale.

5. L'ufficio del Servizio Amministrativo comunale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 9 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

1. Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale.
2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. A seguito dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio o deliberazione di avvio di un provvedimento di azione, disposta con atto della Giunta Comunale, il Responsabile dell'Area Amministrativa individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono, mediante atto determinativo.
2. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - a)-principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo;
 - b)-iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno due anni;
 - c)-foro di competenza ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - d)-casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi, pubblici o privati.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Ferrandina.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 6 – Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
 - a)-l'indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato;
 - b)-nel caso in cui sia indeterminato il valore, l'onorario verrà concordato e pattuito per iscritto tra il professionista stesso e il Responsabile dell'Area Amministrativa comunale in sede di conferimento dell'incarico, sentito il Responsabile competente per materia;

- c)-il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, di cui al presente articolo, dovrà comunque tener conto dei minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense, avuta presente l'esperienza professionale dell'incaricato, la complessità della controversia, l'oggetto della stessa ed i compensi già erogati ad altri professionisti per controversie del medesimo valore e della medesima o assimilabile fattispecie giuridica dedotta in lite;
- d)-l'ammontare complessivo o presunto della parcella e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00 l'acconto dovrà essere erogato nella misura massima di € 300,00;
- e)-l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione.
2. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, con un incremento massimo del 10% degli importi minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense.
 3. In caso di mancato rispetto dei limiti tariffari di cui ai commi precedenti, il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella senza addebito del ritardo all'Ente. Le liquidazioni avvengono in ogni caso previa presentazione di fattura. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.
 4. Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciute e liquidate le competenze legali così come in sentenza.
 5. Nel caso in cui l'esito sia stato favorevole e con compensazione delle spese e competenze legali, viene riconosciuto un compenso pari al 50% del limite minimo tabellare fissato dalla tariffa professionale forense.
 6. Nel caso in cui l'esito della controversia sia stato parzialmente favorevole all'Amministrazione, viene riconosciuto un compenso pari al 30% del limite minimo tabellare fissato dalla tariffa professionale forense.
 7. Nel caso in cui l'Ente sia soccombente, oppure la causa sia stata estinta o in caso di abbandono del giudizio, viene riconosciuto un compenso pari al 15% del limite minimo tabellare fissato dalla tariffa professionale forense.

Art. 7 – Registro degli incarichi

1. Il Servizio Amministrativo comunale provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, con tutti i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, albo di iscrizione professionale, l'oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo effettivo liquidato al professionista.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
 - a)-abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b)-abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c)-non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d)-siano comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 – Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità anche periodiche, quali avviso pubblico all'albo pretorio e sul portale Web comunale, nonché informazione all'Ordine professionale.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. L'attivazione dell'elenco verrà comunicato con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini professionali della Regione Basilicata.

Art. 10 – Diritto di accesso

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale.
2. Il Responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi dell'espletamento dell'incarico conferito.
3. In risposta ai principi generali enunciati all'art. 1, l'elenco degli incarichi legali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso il Servizio amministrativo a libera visione degli interessati.

Art. 11 – Incarichi professionali a legali in servizio nell'Ente

1. Ove esistono, nell'ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio legale dell'Ente, è possibile conferire loro l'incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi derivanti dalla gestione del settore di cui è titolare.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. il presente Regolamento comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e della relativa deliberazione consiliare di approvazione esecutiva.